

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il certificato veterinario per i bovini domestici destinati al transito dalla regione di Kaliningrad ad altre parti della Russia attraverso il territorio della Lituania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per il transito nell'Unione europea di ungulati vivi. Essa prevede la possibilità di stabilire disposizioni particolari, compresi i modelli di certificati veterinari applicabili al transito nell'Unione di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati, purché tali animali siano in transito sul territorio dell'Unione attraverso posti d'ispezione frontaliere riconosciuti con l'accordo e sotto la supervisione dei servizi doganali e del veterinario ufficiale, senza soste se non quelle necessarie per il benessere degli animali.
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria⁽²⁾, contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi, compresi gli ungulati. L'allegato I di tale regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnarle.
- (3) Le prescrizioni relative al transito, attraverso il territorio della Lituania, di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) e diretti verso altre regioni della Russia, attualmente prevedono, tra l'altro, che prima del transito venga certificato che gli animali sono rimasti nel territorio di Kaliningrad dalla nascita o almeno nei sei mesi

precedenti la data di spedizione attraverso il territorio dell'Unione e non sono entrati in contatto con artiodattili importati negli ultimi 30 giorni.

- (4) La Russia ha chiesto una revisione di tali prescrizioni al fine di consentire il transito attraverso la Lituania di bovini vivi da riproduzione e da produzione originari dell'Unione, ma in seguito introdotti nella regione di Kaliningrad, senza prevedere la loro permanenza per un periodo minimo in tale regione.
- (5) Poiché la situazione zoosanitaria dell'Unione non presenta problemi, è opportuno prevedere una prescrizione alternativa in materia di certificati per il transito di tali animali dalla regione di Kaliningrad ad altre parti della Russia attraverso il territorio della Lituania su autocarri. Al fine di salvaguardare lo status zoosanitario dell'Unione, tale transito deve essere tuttavia consentito solo se viene opportunamente certificato che gli animali dopo la loro introduzione a Kaliningrad sono tenuti in strutture in cui vengono tenuti solo animali originari dell'Unione.
- (6) Il modello di certificato veterinario «BOV-X-TRANSIT-RU» di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

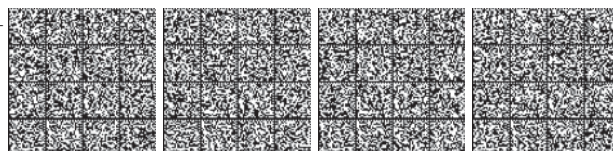
Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il modello di certificato veterinario BOV-X-TRANSIT-RU è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽²⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

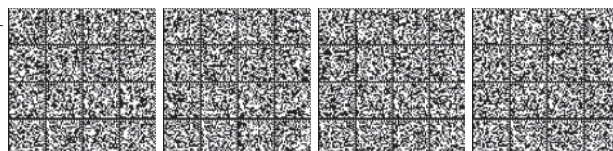
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

—



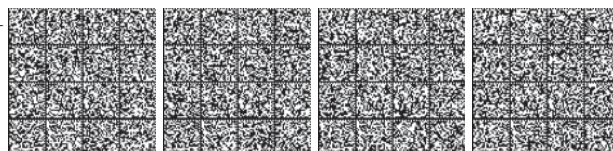
ALLEGATO

«Modello BOV-X-TRANSIT-RU

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.							
	I.7. Paese di origine Russia		Codice ISO	I.8. Regione di origine Kaliningrad		Codice	I.9. Paese di destinazione Russia		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale				I.12.							
	I.13. Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento				I.14. Data della partenza							
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE Strada di Kybartai, Lituania							
					I.17.							
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.02		I.20. Numero di animali/Peso lordo			
I.21.						I.22. Numero di colli		I.24.				
I.23. Numero del sigillo e numero del container												
I.25. Merce certificata per: Allevamento ☐ Ingrassio ☐												
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo: Federazione russa Codice ISO: RU				I.27.								
I.28. Identificazione della merce												
Specie (nome scientifico)		Razza		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso		

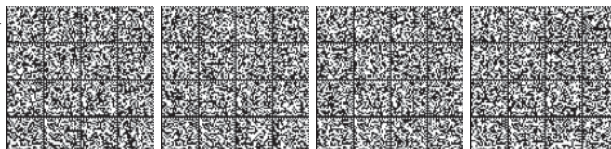


PAESE

Modello BOV-X-TRANSIT-RU

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1. Attestato di polizia sanitaria		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nella parte I del presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:		
II.1.1. provengono dal territorio con il codice: RU-2 ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato:		
(1) [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica]		
(1) o [a] era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare tali animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. della Commissione, del (gg/mm/aaaa)]		
b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;		
c) in cui negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;		
(1) [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;]		
(1) o [d] non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di movimentazione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: ... (inserire il o i sierotipi), vale a dire tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza ⁽⁴⁾ in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]		
(1) [II.1.2. sono originari dell'Unione europea e sono stati introdotti dall'Unione europea nel territorio con il codice RU-2 il (gg/mm/aaaa) e a partire da tale data sono stati tenuti in strutture in cui vengono tenuti solo animali originari dell'Unione europea;]		
(1) o [II.1.2. sono rimasti nel territorio con il codice RU-2 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data della spedizione attraverso l'Unione europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;]		
II.1.3. sono rimasti [dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la data della spedizione] ⁽⁵⁾ nella o nelle aziende di origine descritte alla casella I.11.:		
a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti;		
b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;		
II.1.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.1.1., lettere a) e b) e		
a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato;		
b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.1.1.;		
II.1.5. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;		
II.1.6. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;		
II.1.7. sono stati caricati ai fini della spedizione in Russia attraverso l'Unione europea il ... (gg/mm/aaaa) ⁽³⁾ sui mezzi di trasporto indicati nella casella I.15, precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.		
II.1.8. La partita deve lasciare il territorio dell'Unione europea attraverso il posto di ispezione frontaliere designato di Medininkai in Lituania.		



PAESE

Modello BOV-X-TRANSIT-RU

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.2. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali descritti nella parte I, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto. Note Il presente certificato riguarda il transito attraverso l'Unione europea di animali domestici della specie bovina (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti in altre parti della Russia. Parte I: — Casella I.8.: indicare il codice del territorio che figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione. — Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione. — Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione dell'autocarro. In caso di emergenza, lo speditore deve immediatamente informare il posto di ispezione frontaliere di entrata nell'Unione. — Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.28.: sistema di identificazione: gli animali devono recare: — un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio, marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder); — un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine. — Casella I.28.: specie: scegliere tra "Bos", "Bison" e "Bubalus" a seconda dei casi. — Casella I.28.: età: data di nascita (gg/mm/aa). — Casella I.28.: sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato). — Casella I.28.: razza: selezionare razza pura, incrocio. Parte II: (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione. (³) Data del carico. Il transito di tali animali non è consentito qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o parte dei medesimi – di cui alla casella I.7 – fossero autorizzati a esportare gli animali verso la Russia facendoli transitare attraverso l'Unione europea, o durante un periodo nel corso del quale l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti del transito di tali animali provenienti da detto paese terzo, territorio o parte dei medesimi, attraverso Unione europea. (⁴) Programma di sorveglianza epidemiologica stabilito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione. (⁵) Sopprimere le parole tra parentesi quadre se viene soppressa la seconda opzione relativa al punto II.1.2.		
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____ Data: _____ Firma:» _____ Timbro: _____		

